

Deliberazione della Giunta regionale n. 432 del 3 aprile 1997

Schema di convenzione tipo tra le Istituzioni pubbliche e le Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi, per la gestione di attività di interesse pubblico.

L'anno, addì del mese di in presso
(specificare)

fra

..... (specificare la denominazione della Amministrazione pubblica),
che in seguito sarà chiamato/a Ente pubblico, p.iva/C.F., rappresentato dal
..... (specificare la carica ricoperta nell'Amministrazione pubblica)
(nome, cognome e dati anagrafici), giusta deliberazione del/della (specificare
l'Organo competente a deliberare in materia) n.... del

e

l'Organizzazione di volontariato "....." (specificare la denominazione) che in
seguito sarà chiamata Organizzazione, p.iva/C.F., con sede legale in
....., via, iscritta nel registro regionale del volontariato in data
con (indicare l'atto regionale o provinciale di iscrizione) n., rappresentata
dal sig. (nome, cognome e dati anagrafici) in qualità di legale
rappresentante dell'Organizzazione stessa premesso:

- che la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 2 settembre 1996, n. 37, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente;

si conviene quanto segue:

Art. 1

L'Ente pubblico volendo garantire nell'ambito del proprio territorio le seguenti attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza (*specificare le attività*), attiva con l'Organizzazione il progetto di cui al testo riportato in allegato, facente parte integrante della presente convenzione.

Nota: qualora il progetto non sia particolarmente complesso, potrà essere inserito nel testo del presente articolo.

In ogni caso, il progetto deve prevedere fra l'altro la natura delle mansioni che verranno svolte dai volontari o comunque dagli operatori messi a disposizione dall'Organizzazione ed i profili professionali degli operatori pubblici coinvolti nell'attuazione del progetto.

Qualora l'attività convenzionata sia direttamente rivolta ad utenti, il progetto deve prevederne caratteristiche e numero (eventualmente compreso fra un minimo ed un massimo), nonché precisare le modalità di ammissione e dimissione, specificando in particolare se relativamente alle singole ammissioni debbano intercorrere previe intese tra i contraenti.

Il progetto deve inoltre indicare le modalità generali di svolgimento delle attività (fasce orarie, area territoriale coperta, luogo - abitazione privata, struttura pubblica ..., strumenti impiegati ...

Art. 2

L'Organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio (*specificare: comunale/provinciale/regionale*), ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

All'inizio delle attività i responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dall'Ente pubblico nella persona del signor e dell'Organizzazione nella persona del signor predispongono il programma operativo - o i programmi operativi - per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1.

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Organizzazione mette a disposizione n. ... volontari (*specificare separatamente anche il numero di eventuali dipendenti o prestatori d'opera necessari per l'attuazione del progetto, che comunque dovranno risultare sia per numero che per operatività non determinanti al fine dello svolgimento dell'attività oggetto di convenzione*).

Art. 3

L'Organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'Organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso (specificare: incontri periodici; visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente ...)

Art. 4

L'Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche (specificare anche le eventuali abilitazioni professionali richieste) necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle prestazioni specifiche.

Art 5

L'Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizza stipulata con la Compagnia di assicurazione

Art. 6

Nota: elencare eventuali strutture, attrezzature e mezzi impiegati nello svolgimento delle attività

Art. 7

Nota: elencare in dettaglio gli eventuali oneri e spese ammessi a rimborso, precisando anche l'eventuale quota parte delle spese generali di funzionamento dell'Organizzazione che vengono imputate alla convenzione.

Tra gli oneri e spese rimborsabili devono figurare assolutamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa per la parte riguardante le attività oggetto di convenzione

L'Ente pubblico si impegna a rimborsare all'Organizzazione ogni spesa rientrante nell'elencazione del comma precedente, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa.

Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Presidente dell'Organizzazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (eventualmente, prevedere un rapporto percentuale).

La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata dall'Organizzazione all'Ente pubblico con scadenza mensile.

L'Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note, e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione delle stesse (eventualmente aggiungere: pena corresponsione degli interessi legali).

Nota: l'obbligatorietà della rendicontazione documentata delle spese sostenute ed ammesse a rimborso, oltre che per disposizione delle leggi in materia di volontariato, è anche resa necessaria per obblighi di rispetto delle norme fiscali incidenti

Si ricorda infatti che anche nell'ambito convenzionale tra Istituzione pubblica e Organizzazione di volontariato, affinché non vi sia assoggettamento ad imposta, l'eventuale rapporto economico deve essere cosa diversa dal pagamento del prezzo di una prestazione, segno distintivo della "commercialità".

Facendo riferimento alla lett. f) dell'art. 5 della L. n. 266/91, si deve osservare che l'espressione "rimborsi derivanti da convenzioni", che l'art. 7 della stessa L. n. 266/91 classifica come "rimborso spese", nel caso delle Organizzazioni di volontariato, dovrebbe essere intesa (come vuole l'art. 2, comma 2) come il recupero di spese effettivamente sostenute per l'esercizio di una attività di carattere sociale, e non già come un corrispettivo di una prestazione, cioè come un ricavo. In quest'ultimo caso non si potrebbero evitare ripercussioni di carattere fiscale.

Da ciò l'obbligatorietà per i soggetti impegnati in rapporti convenzionali di creare le condizioni probatorie più favorevoli per comprovare il rispetto di quanto suddetto.

Va comunque tenuto conto che vi possono essere spese oggettivamente non documentabili ed imputabili alla convenzione.

Proprio però per i concetti su esposti va tenuto inoltre ben presente che dette spese devono essere marginali rispetto alle spese globalmente rimborsate e soggette a dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante l'organizzazione di volontariato

Art. 8

Nota: indicare eventuali prestazioni, agevolazioni, etc., che l'Ente pubblico intende garantire all'Organizzazione in quanto convenzionata, ma che non costituiscono un corrispettivo a fronte delle prestazioni fornite dall'Organizzazione stessa in attuazione della convenzione

Art. 9

L'Ente pubblico si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Organizzazione contraente.

L'Organizzazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

Art. 10

Per rendere effettivo nei confronti dell'Organizzazione contraente il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle Organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato, l'Ente pubblico si impegna a (specificare - es: istituire apposito Comitato bilaterale, chiamare l'Organizzazione a far parte di un Comitato, Consulta ... istituita o da istituire, consultare l'Organizzazione in occasione di).

L'Ente pubblico si impegna inoltre a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione del progetto di cui all'art. 1.

Art. 11

Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione se inferiore all'anno, i responsabili della gestione del progetto presentano agli enti di riferimento una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 12

La presente convenzione ha validità dal al

L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

L'Ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 13

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/1991.